



## IL TRIBUNALE DI PARMA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

<b>Dott. Roberto Piscopo</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Pietro Rogato</b>	<b>Giudice del.</b>
<b>Dott. Nicola Sinisi</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

#### **N° 3/2012 C.P.+14/2012 C.P.**

1) In data 18 gennaio 2012 la **M1H S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**<sup>1</sup>, con sede legale in Collecchio (PR), Strada Statale 62 Ang. Via Mulattiera senza numero civico, C.F. e P.IVA n. 02473050348 ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo<sup>2</sup>;

in data 2/6/febbraio 2012 questo Tribunale ha emesso decreto di ammissione al concordato preventivo (n°3/2012 C.P.);

a seguito della presentazione da parte del Commissario Giudiziale in data 11/6/2012 di relazione in cui venivano ravvisati fatti tali da integrare un provvedimento di revoca veniva dal Tribunale fissata udienza in camera di

---

<sup>1</sup> Ora **M1H s.r.l.**, avendo con atto iscritto in data 27/2/2012 la società mutato denominazione e forma giuridica da s.p.a. in s.r.l.

<sup>2</sup> Per completezza di esposizione va detto che a quella data era stata fissata udienza prefallimentare a seguito delle istanze di fallimento presentate in data 17/10/2011 e 4/11/2011 dai creditori D.A.C. spa (n°225/2011 R.G.) e Lavanderia Baldini di Baldini Giancarlo & C. snc (n°242/2011 R.G.) che erano state dichiarate improcedibili ai sensi dell'art.168 L.F. a seguito della presentazione della domanda di concordato.

consiglio avanti al Collegio x art. 173 Legge Fallimentare per il giorno 17/7/2012, udienza successivamente rinviata al 26/9/2012; a detta udienza del 26/9/2012 la società ricorrente-tramite il procuratore costituito- ha evidenziato di avere in data 21/9/2012 depositato in cancelleria atto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo depositata in data 18/gennaio/2012 ed alla relativa procedura dichiarata aperta con decreto in data 2-febbraio-2012, e di avere in data 25 settembre 2012 depositato, ai sensi dall'art. 33 e segg. del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ricorso ex art. 161, comma VI, legge fall.,(n°14/2012 C.P.) chiedendo al Tribunale la concessione dei termini ex art. 161, comma 10, legge fall., per il deposito della proposta e del piano: ha chiesto quindi, in via principale, che il Tribunale pronunci provvedimento di estinzione della procedura di concordato preventivo Rgn 3/2012, con conseguente dichiarazione di non luogo a procedere del sub/procedimento ex art. 173 legge fall., chiedendo altresì che il Tribunale sospenda il giudizio sulla dichiarazione di fallimento, per effetto del deposito di domanda di concordato preventivo. Solo in via subordinata, e per mero scrupolo difensivo, nel caso in cui il Tribunale ritenesse inefficace la revoca della proposta di concordato preventivo, ha chiesto rigettarsi l'istanza di revoca ex art. 173 legge fall., per insussistenza dei requisiti di legge, per le ragioni ampiamente esposte nei propri precedenti scritti difensivi. In estremo subordine, nella non creduta ipotesi di revoca dell'ammissione ex art. 173 legge fall., ha chiesto non procedersi comunque alla dichiarazione di fallimento, anche ai sensi del novellato art. 161 legge fall., che consente al debitore un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda di concordato e dei relativi allegati. L'assuntore del concordato si è associato a tali conclusioni richiamando a sua volta i propri scritti difensivi.

Il creditore istante Unipol Banca ha dichiarato di non accettare la rinuncia alla domanda da parte del debitore ed ha insistito quindi perchè fosse

revocata l'ammissione al concordato e dichiarato il fallimento (per completezza di esposizione va detto che anche il PM, a seguito della trasmissione a detto Ufficio della relazione ex art. 173 L.F. del Commissario Giudiziale, ha chiesto la revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento).

---

2) La società in concordato, nell'ambito del procedimento ex art. 173 l.f. aperto dal Tribunale su sollecitazione del Commissario Giudiziale, ha dapprima rinunciato alla domanda di concordato, e successivamente ha depositato una nuova domanda di concordato, fondata sul nuovo testo dell'art. 161, co. 6, l.f., novellato dall'art. 33 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134/ 2012, entrata in vigore il 12 settembre 2012.

Uno dei creditori, che aveva formulato istanza di fallimento, ha dichiarato di non accettare la rinuncia alla domanda del debitore, ed ha insistito affinché l'ammissione al concordato fosse revocata, e dichiarato il fallimento.

Preliminarmente va osservato che la rinuncia depositata dalla società debitrice appare qualificabile come rinuncia agli atti<sup>3</sup>, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.: essa infatti mira a privare il Tribunale del potere di pronunciare sulla domanda concordataria, senza rinunciare altresì al diritto del debitore di essere ammesso al concordato preventivo; infatti lo stesso atto di rinuncia conclude affinché il Tribunale dichiari "l'estinzione della procedura", conseguenza tipica dell'art. 306 c.p.c.

---

<sup>3</sup> Si legge nell'atto depositato "rinuncia alla domanda di concordato preventivo ..... depositata in data 18 gennaio 2012 ed alla relativa procedura RG CP n° 3/2012 dichiarata aperta con decreto in data 2 febbraio 2012, chiedendo altresì che codesto Tribunale adotti i provvedimenti conseguenti alla presente rinuncia e in particolare:

a) dichiarare l'estinzione della procedura Rg CP n° 3/2012 dichiarata aperta con decreto in data 2 febbraio 2012 in favore di M1H srl...;

b) per l'effetto dichiarare l'estinzione del sub/procedimento di revoca instaurato in data 11 giugno 2012 a seguito della relazione ex art. 173 L.F. in pari data del Commissario Giudiziale..."

L'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. ai procedimenti camerati, soprattutto quelli caratterizzati dalla sola forma camerale, impiegata dal Legislatore al fine di conseguire con modi più snelli e celeri l'accertamento di veri e propri diritti soggettivi, è riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Cass., 4 giugno 1992, n. 6893).

Al tempo stesso la rinuncia presuppone l'accettazione delle altre parti costituite che abbiano un interesse specifico, diverso da quello di ottenere la mera liquidazione delle spese giudiziali, comunque possibile, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; la situazione tipica del convenuto interessato ad accettare la rinuncia è quella della parte che abbia formulato una domanda nel corso dello stesso giudizio.

Nel caso di specie, mentre è discussa la qualifica come parte in senso stretto del Commissario Giudiziale (che normalmente non riveste tale qualità), il procedimento ha visto la partecipazione di alcuni creditori, i quali hanno chiesto la dichiarazione di fallimento, uno dei quali ha espressamente insistito su tale *petitum* anche all'udienza ove il Collegio si è riservato, rifiutando altresì in modo esplicito di accettare la rinuncia.

Dunque il procedimento di concordato non può essere dichiarato estinto, e la rinuncia del debitore è del tutto inefficace, permanendo il potere del Tribunale di pronunciarsi in ordine alla stessa domanda.

La domanda di concordato presentata dopo la rinuncia, pertanto, deve essere qualificata o come una modifica della proposta iniziale, con le conseguenze che si vedranno, oppure come una nuova domanda di concordato volta a sovrapporsi ad un diverso procedimento concordatario ancora pendente, con conseguente palese e flagrante inammissibilità.

D'altro canto, la modifica della proposta concordataria sopravvenuta all'attivazione del giudizio di revoca ex art. 173 l.f. deve ritenersi *ex se*

inammissibile, soprattutto ove detto procedimento, come nel caso di specie, si fondi sulla commissione di atti di frode, scoperti dal Commissario giudiziale.

Ciò in forza di un principio condiviso dalla prevalente giurisprudenza, di cui è espressione *App. Milano, 29 giugno 2011* (“la procedura ex art. 173, legge fallimentare rende inoperante la procedura di concordato preventivo con la conseguenza che non possono essere introdotte modifiche a proposte che riguardino una procedura che non è in corso”): nello stesso senso v. *Tribunale Latina 30/7/2012* (la qualificazione come modifica e non quale nuova proposta fa sì che l’impianto procedimentale concordatario originato dal ricorso in data 18.10.2010 e la fase incidentale di possibile revoca ex art. 173 L.F. che nello stesso si è innestata, non subiscano soluzioni di continuità.....la soluzione non sarebbe stata diversa-o meglio non avrebbe potuto essere diversa-qualora fossa stata identificata una nuova proposta atteso che questa--o meglio la rinuncia alla precedente- non avrebbe avuto il potere e l’effetto di caducare una fase procedimentale indisponibile tanto per la proponente che per l’ufficio decidente stesso ,quale è il procedimento di revoca ex art. 173 L.F.)<sup>4</sup>.

Questo Tribunale , del resto, ha recentemente giudicato in tal senso (decr. 29 agosto- 6 settembre 2012, *Magic s.p.a.*), assumendo che “l’atto di frode ... siccome fatto storico ormai verificatosi, che ha manifestato la sua idoneità a trarre in inganno i creditori nel processo motivazionale che consente loro di determinarsi al voto, non può in alcun modo essere rimosso attraverso una

---

<sup>4</sup> appare ispirata alla medesima ratio ed espressione di analogo principio, con riferimento all’omologa disposizione dell’articolo 162 L.F. ,*Appello Genova 20/10/2011* (“il tenore letterale del secondo comma dell’art. 162 L.F. è tale da far ritenere che alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato segua necessariamente l’esame delle istanze di fallimento, di quelle preesistenti alla proposta dichiarata inammissibile e di quelle sopraggiunte e comunque pendenti al momento della dichiarazione di inammissibilità; in presenza dei relativi presupposti potrà pertanto essere dichiarato il fallimento senza che possa essere presentata una nuova proposta di concordato prima della conclusione del procedimento di cui alla citata norma”)

*modifica della proposta concordataria. Una modifica può infatti rimuovere un vizio di contenuto del piano concordatario (come ad es. un limite alla fattibilità) non un fatto storico che ha ormai esplicitato i suoi effetti ed il suo significato all'interno del procedimento ... ciò non implica infatti anche che il debitore abbia il diritto di modificare o rinnovare la domanda anche a fronte dell'accertamento dei presupposti per la revoca, qualora taluni legittimati insistano per il fallimento".*

Permane dunque, anche in caso di modifica/rinnovazione della domanda, il potere/dovere del Tribunale di pronunciarsi in ordine alla revocabilità dell'ammissione, ed alla eventuale istanza di fallimento proposta da uno dei legittimati.

Su ciò concorda un precedente ben noto (*Trib. La Spezia, 18 giugno 2010*<sup>5</sup>), pur dettato nell'ipotesi di mancato raggiungimento delle maggioranze ai sensi dell'art. 179 l.f., ma con *ratio decidendi* applicabile a tutti i casi in cui il procedimento concordatario debba arrestarsi per qualsiasi causa (artt. 162-173- 179- 180 l.f.), e sopravvenga istanza di fallimento.

D'altro canto, nella giurisprudenza più recente risulta sempre più posto in discussione il principio della prevalenza dell'ammissione al concordato sulla declaratoria di fallimento, soprattutto quando il procedimento concordatario sia in corso (v. di recente *Trib. Torre Annunziata, 2 maggio 2012*).

Ciò anche all'evidente fine pratico di evitare il risultato, gravemente dissonante rispetto alle finalità pubblicistiche di controllo e di trattamento concorsuale delle situazioni di insolvenza, per cui il debitore potrebbe

---

<sup>5</sup> "in caso di contemporanea pendenza del procedimento di concordato preventivo e di quello per dichiarazione di fallimento, qualora la proposta di concordato venga respinta, il tribunale potrà procedere all'esame di una eventuale nuova proposta di concordato solo dopo avere deciso sull'istanza di fallimento già presentata e su quelle eventualmente sopraggiunte: depone in tal senso la struttura del procedimento previsto dagli artt. 162 comma 2, 179 e 175 delle Legge Fallimentare con particolare riferimento alla disposizione che non consente la modifica della proposta di concordato dopo che abbia avuto luogo l'adunanza dei creditori .

altrimenti, modificando od innovando più volte la proposta, prostrarre all'infinito la pendenza del procedimento di concordato, sottraendosi al fallimento, ed addirittura alle gravi conseguenze correlate alla scoperta del compimento di atti di frode ai sensi dell'art. 173 l.f.

Ancora, si ritiene di dover dare continuità ad un orientamento giurisprudenziale autorevole, formatosi sotto la previgente disciplina ma ancora attuale (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2594, cui di recente ha aderito, pur nel vigore della nuova disciplina, App. Torino, 25 giugno-14 luglio 2010, ), per il quale *“allorché già penda una procedura di concordato preventivo non è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria - che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l'audizione del debitore - perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito (omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente)”*: nello stesso senso v. Tribunale Latina 30/7/2012 citata (*“allorché sia già pendente una procedura di concordato preventivo non è configurabile un'autonoma domanda successiva, che dia luogo ad una nuova e separata procedura, perché, con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito”*)

Orientamento che peraltro appare confermato e presupposto dal nuovo testo dell'art. 161, introdotto dal d. l. n. 83/2012, ove si dice che *“analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”*; la norma infatti, quando la modifica abbia una portata rilevante nell'economia della proposta concordataria (quale certo deve ritenersi una innovazione radicale, tale da autoqualificarsi come “nuova domanda”), non contiene alcuna prescrizione in ordine alla necessità di rinnovare il giudizio di ammissione ex art. 163 l.f., proprio perché il Legislatore ha presupposto la

continuità della procedura, che resta unica, e richiede esclusivamente che sia rinnovato l'atto del procedimento contenente l'attestazione dell'esperto.

Dunque, quand'anche si dovesse ritenere che la rinuncia e la nuova domanda del debitore possano avere l'effetto di innovare la proposta concordataria, egualmente il procedimento di concordato resterebbe unitario, ed aperto dal ricorso introduttivo iniziale.

E con l'importante conseguenza che anche la "nuova" domanda di concordato, introdotta dal debitore esplicitamente ai sensi dell'art. 161 co. 6, introdotto dallo stesso d.l. n. 83/2012, non potrebbe in realtà che essere ritenuta inammissibile, non contenendo gli estremi essenziali della domanda, ed essendo la stessa formulata sul presupposto della applicabilità della modalità concordataria definita icasticamente dalla dottrina "con riserva" o "in bianco".

Detta forma di concordato è infatti espressamente applicabile ai soli "procedimenti di concordato preventivo introdotti" successivamente alla definitiva entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 83/2012 (art. 33, co. 3).

Nel caso di specie invece il procedimento concordato nell'ambito del quale è stata introdotta la nuova domanda è ancora quello originario, introdotto con ricorso del 18 gennaio 2012, con conseguente evidente inammissibilità della stessa.

La giurisprudenza ha infatti già esaminato, e dichiarato inammissibili, domande di concordato assunti erroneamente l'entrata in vigore della nuova disciplina (Trib. Milano, 19 luglio 2012).

D'altro canto, non si può non evidenziare come il debitore abbia potuto disporre di un periodo di più di nove mesi dall'introduzione del ricorso iniziale, e di quasi tre mesi dalla notifica dell'apertura del procedimento di

revoca, per modificare anche radicalmente la proposta, laddove esso si è invece limitato, dopo il decorso di tale non breve lasso temporale, a chiedere l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per elaborare una proposta concordataria "nuova", della quale neppure si tratteggiano le linee essenziali, sì da non permettere in alcun modo di apprezzare se le anomalie riscontrate dal Commissario giudiziale siano state "superate".

Ed apparirebbe inoltre decisamente distonico rispetto ai principi generali del sistema che un debitore, il quale subisca la stigmatizzazione giudiziaria del compimento di atti di frode ex art. 173 l.f., possa sottrarsi alla revoca e semplicemente beneficiare di uno *spatium deliberandi* di sessanta giorni, con la mera prospettazione della volontà di proporre una nuova domanda di concordato od un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182bis.

Conseguentemente, per quanto sopra esposto, potrebbe senz'altro procedersi alla revoca dell'ammissione al concordato e conseguentemente essere dichiarato il fallimento - senza neppure bisogno di accedere al merito, posto che il debitore ha manifestato esplicitamente di non aver più interesse alla domanda iniziale, cui ha inteso sostituire una domanda in realtà priva del contenuto essenziale determinato dalla Legge..

---

3) Nella relazione ex art. 173 L.F. depositata in data 11/6/2012, il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato, il Commissario Giudiziale, all'esito della sua accurata e puntuale disamina della vicenda processuale, ha concluso nei termini di seguito riportati:

*"Al termine di questa, necessariamente articolata, esposizione il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene di evidenziare al Tribunale che gli accordi conclusi da My One Hotel S.p.A. (poi M1H S.p.A. in liquidazione) e la controparte Compagnie Des Hotels (CDH) S.r.l. dal mese di luglio 2011 in poi appaiono gravemente dannosi per il debitore M1H, avendo prodotto in capo a quest'ultimo*

*ingiustificate perdite di diritti di credito già acquisiti, in assenza di alcuna logica economica.*

*Sotto questo profilo, il Commissario Giudiziale ritiene che l'imprenditore, già in stato di dissesto, abbia scientemente compiuto atti volti a depauperare la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, non dandone evidenza nella proposta concordataria e, pertanto, occultandoli ai creditori stessi per ottenere un consenso fondato su un'alterata percezione dei fatti.*

*Più in generale, le operazioni sopra descritte appaiono, se valutate complessivamente, come finalizzate da un lato a trasferire surrettiziamente utilità patrimoniali da M1H alla controparte Compagnie Des Hotels (CDH) S.r.l., al fine di rendere maggiormente conveniente il concordato preventivo rispetto all'alternativa fallimentare, e dall'altro lato a rafforzare patrimonialmente e finanziariamente la stessa CDH al fine di agevolarne la funzione di assuntore del concordato. Questa fattispecie configura, a parere del Commissario Giudiziale, un abuso dello strumento concordatario, posto che l'imprenditore ha compiuto gli atti sopra descritti non solo per avvantaggiare sé o altri, ma con la consapevolezza di alterare le condizioni aziendali in modo da rappresentare ai creditori il concordato proposto come soluzione pressoché obbligata per regolare l'insolvenza dell'impresa.*

*Collateralmente, larga parte degli atti precedentemente descritti ha avuto come effetto quello di apportare utilità a parti correlate al debitore ricorrente.*

*Di queste operazioni, dei rapporti di correlazione tra taluni soggetti coinvolti e delle ragioni che le hanno motivate, il debitore M1H non ha dato adeguata evidenza nella domanda di concordato, impedendo una corretta valutazione da parte dei creditori.*

*Larga parte delle informazioni qui esposte derivano, infatti, da indagini svolte direttamente dal Commissario Giudiziale nonché da informazioni ottenute dal debitore solo a seguito di specifiche richieste. Inoltre, le spiegazioni e giustificazioni addotte dalla società, qui riportate all'attenzione del Tribunale nei documenti allegati sub 5 e 17, sono risultate talvolta non convincenti né attendibili e non confermate dalla documentazione e dalle informazioni agli atti.*

*Ciò premesso, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene che sussistano giustificati motivi per la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 l. fall."*

Esaminate le argomentazioni proposte dalla stessa società M1H e dall'Assuntore CDH con distinte memorie depositate nell'udienza del 13 luglio 2012, in data 16/7/2012 il Commissario Giudiziale ha depositato una relazione integrativa-il cui contenuto deve intendersi qui riportato-in cui,dopo avere confutato con rigore metodologico le argomentazione di M1H e CDH,ha così concluso:

*"la domanda di concordato preventivo formulata da M1H S.p.A. in liquidazione e le successive informazioni fornite agli organi della procedura sono connotate da un inaccettabile grado di opacità, con specifico riguardo ai soggetti caratterizzati da comunanza di interessi con il debitore, posto che si ritiene che la trasparenza delle informazioni al riguardo sia essenziale al fine di consentire l'espressione di un giudizio pienamente informato da parte dei creditori<sup>6</sup>;*

---

<sup>6</sup>Come osserva puntualmente il C.G.,il fatto che due società (segnatamente: M1H e Immobili & Idee) appartengano al medesimo proprietario richiede un supplemento di attenzione sugli atti tra loro compiuti, posto che in questo caso viene a mancare la contrapposizione di interessi economici che è garanzia di normalità e di equilibrio delle contrattazioni tra soggetti terzi. Per questo motivo il diritto societario prevede, per gli atti tra parti correlate, determinati supplementi di informativa sia in sede di bilancio sia in sede di deliberazioni dell'organo amministrativo; nell'ambito delle procedure concorsuali, invece, la fattispecie in esame richiede un'apposita informativa in ragione del rischio che gli atti compiuti tra parti correlate siano conclusi a condizioni anomale e per finalità trascendenti rispetto a quelle tipiche dell'atto compiuto. Tutto questo, anche (ma non solo) allo scopo di individuare atti potenzialmente revocabili ai sensi dell'art. 67 l. fall. e dell'art. 2901 cod. civ. nonché le responsabilità di cui all'art. 2497 cod. civ.:appare quindi condivisibile l'affermazione secondo la quale l'opacità della domanda e il difetto di informativa sui soggetti coinvolti nella proposta di concordato e sugli atti compiuti tra questi e con parti correlate rappresenta un vizio essenziale nella proposta di concordato, indipendentemente dal pregiudizio economico che questi atti possano avere causato ai creditori.

*in particolare, gli atti compiuti in data 16 gennaio 2012<sup>7</sup>, in immediata prossimità del deposito della domanda di concordato, non sono stati posti a piena conoscenza del professionista chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato ai sensi dell'art. 161, terzo comma, l. fall., impedendogli di valutare in via diretta il loro impatto sulla proposta concordataria;*

*l'imprenditore, già in stato di dissesto, ha compiuto atti finalizzati a depauperare la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, non dandone evidenza nella proposta concordataria e, pertanto, occultandoli ai creditori stessi per ottenere un consenso fondato su un'alterata percezione dei fatti;*

*le operazioni compiute da M1H a partire dal suo scioglimento e messa in liquidazione<sup>8</sup> appaiono complessivamente preordinate a trasferire surrettiziamente utilità patrimoniali da M1H alla controparte Compagnie Des Hotels (CDH) S.r.l., al fine di rendere maggiormente conveniente il concordato preventivo rispetto all'alternativa fallimentare e a rafforzare patrimonialmente e finanziariamente la stessa CDH al fine di agevolarne la funzione di assuntore del concordato;*

---

<sup>7</sup> n data 16 gennaio 2012 (due giorni prima del deposito della domanda di concordato) M1H ha convenuto con CDH la riduzione del canone di locazione dell'affitto del ramo d'azienda di La Spezia da 10.000 (IVA inclusa) a 1.000 Euro mensili per i primi 54 mesi di durata del contratto, senza alcun ragionevole motivo posto che nessun onere aggiuntivo, né tanto meno un accollo di debiti prededucibili, era stato posto in capo all'affittuario.

Quest'ultimo atto, in particolare, non è stato rappresentato nella domanda di concordato né è stato posto nella disponibilità del professionista preposto ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato ex art. 161 l. fall. il quale, pertanto, non ha potuto valutarne in via diretta l'impatto sulla proposta concordataria. Questi, infatti, è stato verbalmente informato in modo sommario dell'atto, senza poterne visionare il contenuto, il giorno stesso del deposito a cura dei professionisti della società; per questo motivo il suo giudizio non ha tenuto conto di tale intervenuta modifica contrattuale se non nei limiti esposti nella relazione redatta dal perito stimatore ai sensi dell'art. 160 l. fall.

<sup>8</sup> In ordine ai quali si rimanda alla relazione del C.G. 11/6/2012, pagg. 11 e ss.

*in particolare, i comportamenti contestati configurano un abuso dello strumento concordatario, posto che l'imprenditore ha compiuto gli atti sopra descritti con la consapevolezza di alterare le condizioni aziendali in modo da rappresentare ai creditori il concordato proposto come soluzione pressoché obbligata per regolare l'insolvenza dell'impresa;*

*gli atti contestati hanno avuto l'ulteriore effetto di ledere i diritti di credito dei creditori privilegiati, posto che il loro pagamento parziale, così come proposto nel ricorso per l'ammissione al concordato, è causato da un'insufficienza patrimoniale prodotta anche dalle operazioni depauperatorie in precedenza descritte.*

*Per i motivi sopra esposti e più dettagliatamente descritti nella Relazione, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene che gli atti contestati integrino la fattispecie della frode ai creditori, sanzionata ai sensi dell'art. 173, primo comma, l. fall. e che pertanto sussistano giustificati motivi per la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo di M1H S.p.A. in liquidazione.”*

---

4)Ciò premesso si osserva che le condotte del debitore stigmatizzate dal Commissario giudiziale nella Relazione ex art. 173 consistono, in estrema sintesi, in:

a) occultamento nella proposta di informazioni ritenute rilevanti ai fini del voto “consapevole” dei creditori, fra le quali la natura e la intensità dei collegamenti fra la società in concordato ed un gruppo di società sottoposte alla comune direzione di My Contractor s.r.l., fra le quali la società Immobili & Idee s.r.l.<sup>9</sup>;

---

<sup>9</sup>Come emerge dalla relazione del Commissario Giudiziale, l'intera struttura societaria della società ricorrente risulta riconducibile alla famiglia Ceci in persona del signor Paolo Ceci, della signora Valeria Bertazzoni e del signor Enrico Ceci, coniuge della signora Bertazzoni e padre del signor Paolo Ceci. I signori Enrico e Paolo Ceci in passato sono stati, rispettivamente, Presidente e Amministratore Delegato di My One Hotel S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, MOH), la cui denominazione è stata recentemente modificata in M1H S.p.A.: Immobili & Idee S.r.l. risulta essere interamente posseduta dalla My Contractor S.r.l., società che controlla tramite società fiduciaria la

b) occultamento di elementi dell'attivo, quali crediti anche risarcitori verso società e persone fisiche collegate, nascenti da atti compiuti in bonis;

c) reticenza nella redazione del ricorso e nelle verifiche condotte dallo stesso Commissario in ordine ad atti negoziali compiuti a ridosso del deposito della domanda di concordato (soprattutto la modifica contrattuale del 16 gennaio 2012), atti che avrebbero depresso il patrimonio della società in concordato, e che potrebbero in astratto essere soggetti a revocatoria ove venisse dichiarato il fallimento.

Secondo la giurisprudenza è atto di frode qualsiasi *“esposizione di fatti od omissione di informazioni che abbia incidenza eziologica nel trarre in inganno il creditore o nell'ostacolarlo nel determinarsi liberamente in ordine alla convenienza del piano concordatario ed al voto ... si tratta di comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa”* (v.Cass., 23 giugno 2011, n. 13818); la causazione di un concreto pregiudizio è reputata irrilevante.

Quanto poi all'occultamento di elementi dell'attivo, astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 173 l.f., la giurisprudenza ha rilevato come *“la mancata indicazione nella domanda di concordato preventivo di circostanze che giustificano l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori impedisce ai creditori di esprimere una valutazione comparativa di convenienza della proposta di concordato rispetto al fallimento”* (v.TRIB. MONZA, 2 novembre 2011).

---

ricorrente M1H ed è a sua volta controllata, tramite altra società fiduciaria, dalla signora Valeria Bertazzoni, madre di Paolo Ceci e coniuge di Enrico Ceci: M1H e Immobili & Idee sono, pertanto, società “sorelle” in quanto controllate dal medesimo soggetto e, certamente, parti correlate.

Tali orientamenti sono già stati condivisi da questo Tribunale nel decreto 29 agosto- 6 settembre 2012 (Magic S.p.A.).

E' stato anche statuito che *“il Tribunale condivide quella giurisprudenza per cui “per fatti “accertati” dal commissario, ossia non resi “noti” dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili non sono state rappresentate nella domanda dal proponente, così consapevolmente e volontariamente pregiudicando la formazione di un consenso informato dei creditori, in violazione di un “obbligo di informazione” che, nello spirito del nuovo concordato, deve ritenersi posto a carico dell'imprenditore (Trib. Udine, 30 settembre 2011); l'atto di frode che assume rilievo ai fini della revoca dell'ammissione al concordato preventivo nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 173, legge fallimentare è quello che sia stato scoperto dal commissario giudiziale e che, come tale, pregiudichi la possibilità riconosciuta ai creditori di compiere le loro valutazioni in ordine alla convenienza della proposta avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio (Appello Venezia, 24 novembre 2011)”*.

Il Commissario Giudiziale evidenzia inoltre come la stipulazione degli atti in questione, deprimendo il valore dell'attivo della società, e così riducendo le risorse disponibili per i creditori, possa comportare il concreto pericolo che i creditori assumano la proposta concordataria in apparente indotta convinzione che non vi siano alternative concretamente realizzabili.

Secondo la stessa giurisprudenza sopra ricordata è, infatti, un atto di frode anche il comportamento, antecedente il concordato, che sia stato posto in essere al fine deliberato di depauperare il patrimonio del debitore e di indurre così i creditori ad accettare il concordato proposto “come unica soluzione”

(Cass., n. 13818/2011; Trib. Perugia, 15 luglio 2011, e Trib. Milano, 28 aprile 2011).

Nel caso di specie va evidenziato come il debitore non abbia sostanzialmente negato nelle difese formulate nell'ambito del giudizio di revoca la commissione di atti di *mala gestio* da parte della vecchia governance societaria.

Così pure la società in concordato non ha sostanzialmente negato la rilevanza pregiudizievole degli atti denunciati dal Commissario, sforzandosi solo di attenuarne (non di eliderne) le conseguenze pratiche.

E' pacifico, tuttavia, anche che tali fatti non erano stati menzionati nei documenti relativi alla proposta iniziale e sono stati "scoperti" soltanto a seguito delle verifiche condotte dal Commissario.

In più il debitore (su ciò allineandosi con l'assuntore: v. la perizia allegata alla memoria autorizzata del 2 settembre) ha ritenuto di assumere una difesa imperniata per buona parte sulla ritenuta maggiore convenienza della soluzione concordataria proposta sull'alternativa fallimentare, omettendo tuttavia di considerare come il Commissario non abbia dedotto alcunché nella propria Relazione in ordine a profili di meritevolezza o di convenienza, ma si sia limitato a denunciare le sopradette omissioni informative.

La convenienza è infatti materia rimessa inequivocabilmente alla discrezionalità dei creditori, quando a questi ultimi sono state fornite tutte le informazioni necessarie al fine di assumere una decisione consapevole e "responsabile".

La conoscenza, ad esempio, della possibilità per il fallimento di revocare un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore *in bonis*, oppure di esperire un'azione di responsabilità (cumulando la veste di successore del fallito e di rappresentante della massa creditoria) può costituire astrattamente un valido motivo per determinarsi in un modo oppure in un altro ai fini del voto.

Così pure per la conoscenza degli intrecci esistenti fra la società in concordato ed altre realtà imprenditoriali ad essa formalmente, ma non sostanzialmente, “esterne”, a maggior ragione in relazione alla figura dell’assuntore, per la maggiore o minore affidabilità patrimoniale che tutto questo può suggerire.

Non pare invece che il Tribunale possa sindacare in modo specifico e concreto la rilevanza di tali informazioni omesse, sostituendosi altrimenti ai creditori in modo inammissibile; il vaglio del Giudice deve pertanto limitarsi alla verifica di una astratta rilevanza dell’apparato informativo sottratto alla sfera cognitiva dei creditori.

Questo Tribunale ha del resto anche di recente (decreto 29 agosto- 6 settembre, Magic S.p.A.) affermato che *“solo i creditori possono essere arbitri di tale rilevanza in concreto delle omissioni informative in ordine alla propria capacità di autodeterminazione, sicché il debitore non è ammesso ad eccepire in ordine alla presunta “irrilevanza” in concreto delle informazioni omesse, dovendo il Tribunale piuttosto limitarsi a giudicare della astratta suscettibilità di tali informazioni di determinare il giudizio di un creditore normalmente avveduto”*.

Nel caso di specie la gravità dei comportamenti è acuita dal fatto che la esistenza di crediti per azioni di responsabilità, nonché di atti revocabili, è stata espressamente esclusa nella proposta concordataria e negli allegati della stessa, così da comportare un rischio concreto di trarre in inganno i creditori.

La condotta risulta vieppiù aggravata dalla circostanza per cui alcune di tali informazioni, scoperte autonomamente dal Commissario giudiziale nel corso delle verifiche, sono rimaste poi sostanzialmente prive dei doverosi riscontri da parte del debitore, come appare dimostrato dai verbali di audizione allegati dal Commissario alla Relazione, e come non appare certo smentito dallo scarno materiale istruttorio fornito dal debitore nell’ambito del giudizio di revoca.

Quanto, infine, al dolo cui fa riferimento l'art. 173 l.f., nello stesso provvedimento di cui sopra (Magic S.p.A.) il Tribunale ha già affermato che esso consiste *“nella mera consapevolezza dei comportamenti e della loro attitudine a trarre in inganno i creditori, indipendentemente dall'eventuale fine ingannevole preordinato a conseguire ingiusti vantaggi mediante la procedura concordataria (e v. per tutti Trib. Monza, 2 novembre 2011, cit.), non richiedendo la norma alcun “dolo specifico”, in particolare con connotazioni in termini di animus nocendi che non trovano sede nel tessuto normativo”*.

Nel caso di specie la consapevolezza dei suddetti comportamenti è in re ipsa, come pure la coscienza della loro idoneità a trarre in inganno i creditori, tant'è vero che gli stessi sono stati oggetto di risposte reticenti al Commissario giudiziale, e negati persino nell'ambito del giudizio di revoca (v. ad es. quanto all'appartenenza al medesimo gruppo di M1H e di Immobili & Idee).

Di conseguenza appaiono integrati i presupposti di cui all'art. 173 l.f., per disporre la revoca dell'ammissione al concordato.

P.Q.M.

## **Il Tribunale revoca l'ammissione della M1H s.p.a.-ora M1H s.r.l.- al Concordato preventivo.**

Si comunichi al debitore in concordato, al Commissario Giudiziale, al

Pubblico Ministero ed ai creditori istanti.

Parma, 1/10/2012

Il Giudice rel./est.  
Dr. Pietro Rogato

Il Presidente  
Dr. Roberto Piscopo

